

Processo tributario telematico: dal 15 luglio 2017 attivo in tutta Italia

Dal 15 luglio 2017, con l'estensione delle procedure informatiche del contenzioso nelle Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, il processo tributario telematico (PTT) è attivo su tutto il territorio nazionale.

L'adesione riscontrata alle procedure informatiche, non obbligatorie e attive da circa diciotto mesi, può ritenersi in linea con i risultati attesi, tenuto conto che, al 30 giugno 2017, sono stati depositati telematicamente nei due gradi di giudizio oltre 65.000 atti e documenti processuali.

Mancata previsione di una applicazione generalizzata del principio del contraddittorio: inammissibile la questione di legittimità costituzionale

La Consulta con ordinanza n. 187 del 13/07/2017 (di seguito riportata) ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione. Stessa sorte è toccata alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e degli artt. 32, 39, 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

Intermediari: al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni su omesse o tardive dichiarazioni

L'Agenzia delle Entrate renderà disponibili agli intermediari le segnalazioni sulle omesse o tardive trasmissioni delle dichiarazioni fiscali relative all'anno 2013. La scadenza per fornire un riscontro è stata fissata al prossimo 16 ottobre 2017.

Nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: approvate le disposizioni attuative

Approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 le disposizioni di attuazione dell'articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In particolare, le disposizioni individuano le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici trasmettono i dati relativi ai contratti di locazione breve.

Revisori legali: al via l'obbligo della formazione continua

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha dettato le prime istruzioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La circolare del 26 del 6 luglio 2017, illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l'accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale

iscritte al Registro.

Sanzioni ex art.7-bis del D.Lgs. 241/97 agli intermediari: in arrivo le segnalazioni di irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali anno 2013

A partire dal 24 luglio p.v. e nei giorni immediatamente successivi l'Agenzia delle Entrate provvederà, attraverso il canale telematico Entratel, a segnalare agli intermediari le irregolarità nell'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali risultanti dall'incrocio dei dati presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria con riferimento all'anno 2013.

Rottamazione: i contribuenti possono accedere on-line alla

copia della risposta alla richiesta di definizione e scegliere le cartelle da pagare

Dal 7 luglio diventa più semplice e veloce richiedere online la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. La copia della comunicazione era già disponibile dal 16 giugno nell'area riservata, ma adesso è disponibile anche in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza quindi necessità di inserire pin e password.

Inoltre, da lunedì 10 luglio, collegandosi al portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il contribuente potrà scegliere di "rottamare" solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 15 giugno. La comunicazione è disponibile dal 16 giugno nell'area riservata del portale e da oggi può essere richiesta in copia anche nell'area pubblica, senza la necessità di pin e password.

Circolare della Guardia di Finanza sull'antiriciclaggio. Per le violazioni ante 4

luglio applicabile il favor rei

“Per le violazioni commesse in epoca antecedente al 4 luglio 2017, deve essere verificata in concreto se la normativa all’epoca vigente sia o meno più favorevole per il trasgressore”. Questa è solo una delle importanti affermazioni contenute nella circolare n. 210557, del 7 luglio 2017, diffusa (attraverso il proprio sito web www.gdf.it) dalla Guardia di Finanza, (III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza Sezione Antiriciclaggio e Tutela Mezzi di Pagamento) a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Diffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di

conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Locazioni brevi: 1919 è il codice tributo da utilizzare per il versamento delle ritenute

Pronto il **codice tributo (1919)** da utilizzare, con la delega di pagamento F24, per il versamento delle ritenute relative ai contratti di locazione breve, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. Il codice tributo per effettuare il pagamento è stato istituito con la [risoluzione n. 88/E di oggi](#). È in corso di definizione anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che individua le modalità con le quali i predetti soggetti assolvono gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite nonché di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.

Le locazioni c.d. “brevi”

L'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto una disciplina fiscale specifica per le cosiddette “**locazioni brevi**”, ossia per quei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori (fornitura di

biancheria e pulizia dei locali), aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'effettuazione della ritenuta e gli obblighi di versamento

Gli intermediari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono operare e versare una **ritenuta del 21% sull'ammontare dei proventi della locazione all'atto dell'accredito**. La ritenuta, da versare entro il **giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata**, viene operata **a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca**. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall'articolo 4 del D.P.R. n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest'ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d'imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

Come compilare il modello F24

La [risoluzione n. 88/E di oggi](#) ha previsto che il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il "1919" (*Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50*) da indicare nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza della colonna *"importi a debito versati"* con l'indicazione nei campi *"Rateazione/regione/prov/mese rif."* e **"Anno di riferimento"** del mese e dell'anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati "00MM" e "AAAA". Se la ritenuta è

versata dal rappresentate fiscale, nella sezione *“Contribuente”* del modello F24 nel campo *“codice fiscale”* va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo *“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”* è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all'indicazione nel campo *“codice identificativo”* del codice *“72”*.

Eventuali eccedenze di versamento

Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo *“1628”* (*Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014*). Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo *“6782”* (*Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770 semplificato*), per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell'anno successivo. (*Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017*)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all'atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute: le risposte ai quesiti dell'Agenzia delle entrate

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “**cointestate**”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “*dati fattura*” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l'Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la [risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017](#).

Cosa fare in caso di errori

L'Agenzia delle Entrate precisa che per ravvedere l'omesso o errato adempimento comunicativo è consentito l'invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa, **anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento**.

Chiarimenti anche sui tempi

Il documento di prassi conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “*fatture emesse*” **deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento**. Per esempio, la comunicazione “*dati fattura*” riferita al primo semestre dell'anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante in quel semestre. Inoltre, la risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della

facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione.

Le fatture “cointestate”

Cosa succede nel caso di fatture “cointestate”? **L'Agenzia ritiene non plausibile l'emissione di una fattura “cointestata” verso un cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B).** Nel caso, invece, di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “*Identificativi Fiscali*” andrà effettuata riportando i dati di **uno solo dei soggetti**. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 luglio 2017)

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 87 E del 5 luglio 2017](#), con oggetto: Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Ulteriori chiarimenti – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 01/12/2016, n. 225](#)

Per saperne di più:

[Link alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 febbraio 2017](#), con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute – Art. 21 del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Trasmissioni opzionali (sostitutive) dell'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010 – Trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni – Art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 05/08/2015 n. 127 – Primi chiarimenti – [Art. 4, del D.L. 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L.](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, prot. n. 58793/2017:](#) «Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, numero 182070»

Stretta sulle compensazioni: aggiornato il modello IVA TR

Approvato il nuovo modello IVA TR, che i contribuenti titolari di partita IVA devono utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Il modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv., con mod., dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 5mila euro annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2017 e dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Autotrasportatori, stabilite le deduzioni forfettarie (p.i. 2016) e confermata la misura del recupero del contributo al Ssn

Come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sono confermate per il 2017, sulla base delle risorse disponibili, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori.

Dal 1° luglio l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale ad Equitalia

Come previsto dal D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e al suo posto subentra (Sicilia esclusa) l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3

luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Cambia anche il portale internet, raggiungibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it .

Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA: approvato il decreto che fissa le modalità di attuazione

In data 27 giugno 2017 è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. (in attesa di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*)

Ai sensi del nuovo articolo 5-ter, rubricato: «*Individuazione delle società*», inserito nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, dal nuovo decreto il Mef ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB; **i soggetti interessati**

possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi entro il 6 luglio 2017.

- [Link al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017](#)
 - [Link agli elenchi dei soggetti](#)
-

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: diffusa la guida Inps 2017 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Compilazione del quadro “RR” del modello Redditi 2017 e riscossione dei contributi Inps dovuti a saldo 2016 e in acconto 2017, Commercianti, Artigiani, liberi professionisti “senza cassa”

Scissione dei pagamenti. I soggetti di cui all' art. 17-

ter, del D.P.R. 633/72 novellato

Il *Mef* pubblica gli elenchi delle amministrazioni pubbliche, delle società controllate e delle società quotate che, **a partire dal 1° luglio 2017**, applicheranno il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Di seguito, il comunicato del 27 giugno 2017 pubblicato nel sito del *Mef*.

“L'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, dal 1° gennaio 2015, versano direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo della scissione dei pagamenti è stato esteso a:

A) tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

B) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

Ministeri;

C) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

D) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

E) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;

F) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per assicurare una maggiore certezza giuridica agli operatori, il Dipartimento delle finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue:

1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A): [disponibile qui](#);

2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto

D) e delle società controllate da queste ultime (punto E): [disponibile qui](#);

5) elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): [disponibile qui](#)."

Nuova operazione Poseidone. La giurisprudenza recente favorevole ai soci

Con Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017, l'INPS ha reso noto che sono state "ultimate le operazioni per l'estrazione dei soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i quali, dalla dichiarazione Unico SP 2013 relative all'anno 2012, risultano svolgere in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell'impresa". In sostanza, l'Ente previdenziale, ha dato il via ad una nuova "Operazione Poseidone". Al fine di valutare l'opportunità e la convenienza a coltivare un eventuale contenzioso avverso l'iscrizione dei soci, si elencano i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di obbligazione contributiva nascente dallo svolgimento di attività commerciale.

Socio di società di capitali

a ristretta base sociale: solo in presenza di un valido accertamento a carico della società partecipata ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

La recente Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2320 dell'11 aprile 2017, che limpidamente ha affermato l'assoluta impossibilità di ipotizzare la distribuzione in capo ai soci di utili occulti asseritamente realizzati dalla società senza avere preventivamente accertato i predetti utili occulti in capo alla società partecipata, offre l'occasione per ritornare sulla vexata quaestio degli utili extra bilancio distribuiti da società di capitali a ristretta base sociale. Pertanto, di seguito, si dà conto della copiosa giurisprudenza che ha avuto modo di decidere sulla questione.

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel [supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017](#), la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del

2017.

Il [decreto legge convertito](#) in legge contiene importanti novità.

Le più significative riguardano:

- lo *split payment*;
- la *voluntary disclosure*;
- il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
- la nuova soglia per il visto di conformità
- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la stretta delle compensazioni;
- il regime fiscale delle locazioni brevi;
- la rideterminazione delle aliquote dell'Ace;
- l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- la definizione agevolata delle liti fiscali;
- la disciplina delle prestazioni occasionali;
- il libretto di famiglia;
- il contratto di prestazione occasionale;
- la *web tax* transitoria.

[Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

[Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

Novità legislative per “compro oro”, Mezzogiorno e antiriciclaggio

“Compro oro”: in *Gazzetta Ufficiale* il decreto delegato che ne disciplina l'attività

In *Gazzetta Ufficiale*. n. 141 del 20 giugno 2017, è stato pubblicato il [Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#), recante: «*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*». (In vigore dal 5/07/2017)

[Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 92](#), recante: «*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*»

L'ennesimo decreto legge per crescita economica del Mezzogiorno

Nella *Gazzetta Ufficiale*. n. 141 del 20 giugno 2017, pubblicato il [Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*». (In vigore dal 21/06/2017)

[Link al testo del Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*».

Il nuovo Decreto Antiriciclaggio

È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017 – Serie generale – il

[D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017](#), il cd. “*Nuovo Decreto Antiriciclaggio*”. Il decreto delegato introduce significative modifiche alla vigente disciplina in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte in materia con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 (la quarta del settore), che integra ed abroga le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e applica le raccomandazioni GAFI. Il provvedimento delegato si compone di 10 articoli: i primi cinque **apportano modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**; Gli articoli 6, 7 e 8 introducono modifiche, rispettivamente, al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e ad ulteriori disposizioni vigenti, trasversalmente richiamate dalla normativa di settore.

[Link al testo del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90](#), recante: «*Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006*».

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del

contribuente: approvati modelli per prestare la garanzia per importi superiori a 10.000 euro

Con decreto del direttore generale delle Finanze, pubblicato in Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2017 il Mef, ha approvato i modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia. In particolare:

- il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
 - il modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;
 - il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
-

Saldo IVA: per il differimento maggiorazioni solo per la parte di debito non compensato

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016 – in “Finanza & Fisco” n. 24-25/2016, pag. 1923) in materia di versamenti IVA. Con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017, infatti, l'Agenzia scioglie i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla

rateazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Rottamazione, in arrivo le “Comunicazioni” delle somme dovute

È partita la fase due della cosiddetta rottamazione di Equitalia che, come previsto dalla legge, sta inviando le comunicazioni con cui risponde ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, partita a novembre 2016 e conclusa il 21 aprile scorso. Comunicazioni che stanno arrivando per posta raccomandata o attraverso la posta elettronica certificata per chi ha indicato, al momento della richiesta di rottamazione di cartelle e avvisi (D.L. 193/2016, convertito in legge 225/16), l'indirizzo di pec sul modulo di adesione.

Jobs Act autonomi in Gazzetta



Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2017, [la Legge 22 maggio 2017, n. 81](#), recante: «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*».

Voluntary disclosure bis al via

I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. C'è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni. Con la circolare n. 19/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary disclosure bis, introdotta dal D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

Partite IVA. Le modalità di cessazione e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraUe (Vies)

Al via analisi di rischio e controlli per individuare le frodi IVA

L'Agenzia delle Entrate detta le regole per la chiusura

delle partite IVA e per l'esclusione dalla banca dati *Vies* in caso di irregolarità o frodi. Il provvedimento di oggi ([prov. dell'Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, prot. 110418](#)) illustra nel dettaglio le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

L'analisi del rischio apre le porte ai controlli

Entro sei mesi dall'attribuzione della partita IVA o dall'iscrizione al *Vies* – la banca dati europea dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie – l'Agenzia delle Entrate valuta l'eventuale presenza di elementi di rischio, come ad esempio omissioni o incongruenze nei versamenti e nelle dichiarazioni. Per gli operatori individuati sulla base dell'analisi del rischio scattano i controlli periodici che possono essere sia formali sia sostanziali, per riscontrare la veridicità dei dati dichiarati al momento dell'attribuzione della partita Iva o dell'iscrizione al *Vies*.

Quando scatta la chiusura della partita Iva e l'esclusione dal *Vies*

Se a seguito dei controlli un operatore economico risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, l'Agenzia notifica al contribuente un provvedimento di cessazione della partita IVA, indebitamente richiesta o mantenuta. Di conseguenza, la stessa partita IVA sarà esclusa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (*Vies*).

In caso di frode *stop* alle operazioni intracomunitarie

Per gli operatori economici che, a seguito dei controlli, risultano aver effettuato operazioni intracomunitarie in un

contesto di frode IVA scatta il provvedimento di esclusione dal Vies. L'esclusione dalla banca dati europea si applica anche se l'operatore possiede i requisiti soggettivi e oggettivi. In ogni caso, il contribuente che ha subito un provvedimento di esclusione può richiedere, una volta rimosse le irregolarità, di essere nuovamente incluso nel Vies. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017)

Per saperne di più:

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017, prot. n. 110418/2017](#), recante: «*Criteri e modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*»

Le misure dell'Unione per la lotta contro le frodi IVA

[Link al testo del regolamento \(Ue\) n. 904/2010 del consiglio del 7 ottobre 2010](#) relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

Italia-Romania: in Gazzetta la ratifica della convenzione

contro le doppie imposizioni

Publicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2017, la [legge 16 maggio 2017, n. 78](#), di ratifica della Convenzione Italia-Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (G.U. n.132 del 9 giugno 2017)

Miani. “Nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno sciopero”

“Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è un’istituzione aperta al dialogo, ma di fronte alle scelte di merito e di metodo compiute negli ultimi mesi dall’amministrazione finanziaria, nessun argomento contrario può essere opposto a colleghi che invitano a uno **sciopero degli intermediari fiscali**”. Queste le forti dichiarazioni del presidente nazionale della categoria, **Massimo Miani**, nell’intervento tenuto davanti ai **1500 delegati** nell’Assemblea generale dei commercialisti che si è svolta il 9 giugno a Roma. Rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, Miani ha chiesto “un **cambio di registro** e un dialogo vero”. Le scelte compiute negli ultimi mesi in ambito fiscale da Governo e Agenzia sono state, secondo il presidente dei commercialisti, “**inaccettabili**”.

NOMINE: conferito l'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate ad Ernesto Maria Ruffini

Il Consiglio dei ministri dei ministri di venerdì 9 giugno 2017, ha deliberato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, a seguito del parere favorevole della Conferenza Unificata espresso nella seduta dell'8 giugno scorso **il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate** all'Avv. Ernesto Maria Ruffini.